

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Modifica dell'articolo 1 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1078, che detta disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 31 luglio 1952, n. 1078, prevede il conferimento annuale, per concorso, di quattro premi di lire 250.000 ciascuno a favore di presidi, direttori e professori, di ruolo e non di ruolo, di scuole secondarie che abbiano presentato i migliori lavori su determinate materie.

Ai sensi della citata legge (articolo 3) la Accademia nazionale dei Lincei è incaricata di giudicare del merito dei lavori, di proclamare i vincitori e di conferire i premi stessi nella sua seduta solenne annuale.

In occasione degli ultimi concorsi, le competenti Commissioni giudicatrici hanno fatto presente la difficoltà di assegnare un premio unico e indivisibile per ogni classe delle materie indicate dall'articolo 1 della citata legge, e ciò sia « per l'elevato numero e il notevole valore dei concorrenti presentatisi », sia perchè ogni classe prevede materie eterogenee, e, infine, perchè dall'attuale elenco sono escluse materie che pur sono oggetto di attenti e pregevoli studi.

La lettera *b*) del primo gruppo comprende, infatti, sia le scienze giuridiche che quel-

le economiche e sociali; la lettera *c*) dello stesso gruppo le scienze storiche, dall'antichità ai giorni nostri, come quelle ausiliarie della storia e, infine, la lettera *d*) le scienze filologiche come la critica letteraria e quella artistica.

Analoghe osservazioni valgono per le materie del secondo gruppo.

Pertanto l'Accademia nazionale dei Lincei ha prospettato l'opportunità di elencare in modo più specifico, e quindi scientificamente più esatto, le materie di concorso.

In considerazione della validità dei motivi adottati dall'Accademia a sostegno della sua proposta, è stato predisposto il presente disegno di legge, inteso a modificare nel senso richiesto l'articolo 1 della legge di cui trattasi.

La proposta non importa alcun onere per lo Stato, dato che la maggiore spesa dei premi graverebbe esclusivamente, per effetto dell'articolo 6 della presente legge, sulla dotazione annua dell'Accademia nazionale dei Lincei (capitolo 174 del corrente esercizio) (articolo 2).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, numero 1078, è modificato come segue:

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:

primo gruppo: *a)* scienze filosofiche; *b)* scienze economiche, sociali e politiche; *c)* archeologia, storia e geografia antica; *d)* storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica; *e)* scienze giuridiche; *f)* filologia e linguistica del mondo antico; *g)* filologia e linguistica del mondo moderno; *h)* storia e critica dell'arte e della poesia;

secondo gruppo: *i)* matematica; *l)* meccanica, astronomia, geodesia e geofisica; *m)* fisica; *n)* chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico); *o)* chimica (indirizzo organico-biologico); *p)* geologia e mineralogia; *q)* biologia vegetale; *r)* biologia animale.

Il primo anno i concorsi saranno banditi per le otto materie del primo gruppo; il secondo anno per le otto materie del secondo gruppo; e così via alternativamente ».

**Art. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1078, è modificato come segue:

« L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce, a carico del proprio bilancio, i premi nella sua seduta solenne annuale ».